

# Polizza Perdita Pecuniaria

DIP – Documento Informativo Precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Compagnia: Rappresentanza Generale per l'Italia di Cardif Assurances Risques Divers

Prodotto: Capital Safe (Polizza Collettiva nr.5514/02)

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

## Che tipo di assicurazione è?

È una Polizza Collettiva che copre i rischi di Danno Totale del veicolo, quando il costo della riparazione è pari o superiore all'80% del Valore Commerciale del Veicolo al giorno della distruzione del Veicolo.

## Che cosa è assicurato?

**Danno Totale:** il massimale è di euro 4.000. In caso di riacquisto di un veicolo (entro 6 mesi) presso la rete dei concessionari del Gruppo Volkswagen, il massimale sarà di Euro 5.000

## Che cosa non è Assicurato

- ✗ I veicoli con non immatricolati in Italia;
- ✗ I veicoli immatricolati in Italia da più di 5 anni;
- ✗ I veicoli destinati ad uso trasporto pubblico (taxi, autoscuola, ambulanza, mezzi di soccorso, trasporti pubblici);
- ✗ I veicoli destinati a servizio di locazione e/o noleggio (con o senza conducente);
- ✗ I veicoli da competizione.

## Ci sono limiti di copertura?

Esclusioni

- ! dolo o colpa grave delle persone di cui l'Aderente o l'Assicurato debbano rispondere per legge (familiari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza del Veicolo assicurato);
- ! sinistri che siano diretta conseguenza di stati depressivi, minorazioni dell'integrità psichica, affezioni psichiatriche o neuropsichiatriche o dell'assunzione in via continuativa di farmaci psicotropi a scopo terapeutico;

## Dove vale la copertura?

- ✓ La copertura assicurativa ha validità in tutto il Mondo.

## Che obblighi ho?

In fase di sottoscrizione del contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare. Le dichiarazioni inesatte e reticenze possono influire sulla valutazione del rischio e comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennità, o persino la cessazione dell'Assicurazione (art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile). Inoltre, hai l'obbligo di comunicare alla Compagnia se hai perso nel corso della durata dell'Assicurazione, uno o più requisiti che devono permanere ai sensi di polizza.

## Come e quando devo pagare?

Il Premio si paga in anticipo, in un'unica soluzione e la Contraente lo versa alle Compagnie in un'unica soluzione per conto dell'Aderente. Il suo ammontare è indicato nel Modulo di Adesione ed è comprensivo delle imposte di assicurazione.

## Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura assicurativa entra in vigore dalle ore 24 della Data di Decorrenza e termina nei seguenti casi:

- dopo 60 mesi dalla Data di Decorrenza;
- se vendi il Veicolo o, in caso di Locazione Finanziaria, rinunci al riscatto dello stesso;
- se viene liquidata l'Indennità "Perdita pecuniaria per Danno Totale del Veicolo";
- se il Veicolo viene reimmatricolato all'estero o viene destinato ad uso o trasporto pubblico (taxi, autoscuola, ambulanza, mezzi di soccorso, trasporti pubblici) o a servizio di locazione e/o noleggio (con o senza conducente), dal momento della registrazione della variazione;
- nel caso in cui l'Assicurato perda la titolarità del Veicolo per radiazione dal PRA con effetto dalla data di radiazione.

## Come posso disdire la polizza?

Puoi ripensarci e recedere dalla polizza entro 60 giorni dalla Data di Decorrenza comunicandolo alla Compagnia con lettera raccomandata A/R, fax o tramite email. Inoltre ha la facoltà di uscire dall'Assicurazione in occasione di ogni ricorrenza annuale della data di sottoscrizione, comunicandolo alle Compagnie almeno 30 giorni prima della scadenza.

Il recesso determina la cessazione delle coperture assicurative dalla Data di Decorrenza, precludendo pertanto all'origine il decorso e l'efficacia delle coperture offerte dalla Compagnia, la quale non sarà tenuta a corrispondere alcun Indennizzo per i fatti occorsi fino al momento del recesso.

- ! sinistri che siano conseguenza diretta o indiretta di esplosioni o radiazioni atomiche.
- ! atti di guerra, occupazione militare, invasioni, insurrezioni;
- ! partecipazione a gare o competizioni automobilistiche/motociclistiche, alle prove ufficiali e relativi allenamenti;
- ! trasporto di infiammabili, sostanze tossiche o di esplosivi in genere;
- ! trasporto di cose o animali per finalità diverse rispetto a quanto indicato nel libretto di circolazione del Veicolo;
- ! guida del Veicolo senza la prescritta abilitazione, salvo il caso di guida con patente scaduta a condizione che il conducente abbia al momento del Sinistro, i requisiti per il rinnovo;
- ! guida del Veicolo in stato di ebbrezza (con riferimento al tasso alcolico in vigore conformemente al Codice della Strada) o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti;
- ! manovre a spinta o a mano o di traino attivo o passivo che non riguardi roulotte o rimorchi agganciati secondo quanto prescritto dal vigente Codice della Strada;
- ! circolazione "fuori strada" ovvero su strade non asfaltate e non aperte al normale traffico dei Veicoli privati;
- ! circolazione nei Paesi dell'Unione Europea e in quelli riportati nella Carta Internazionale di Assicurazione per soggiorni superiori a 60 giorni consecutivi.
- ! Veicoli non coperti da polizza Responsabilità Civile Auto (art. 122 D.Lgs 209/05);
- ! Veicoli che abbiano subito modifiche/trasformazioni tecniche non omologate dalla casa costruttrice.



**CARDIF ASSURANCE VIE**  
Rappresentanza Generale per l'Italia

**CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS**  
Rappresentanza Generale per l'Italia

# CAPITAL SAFE

POLIZZE COLLETTIVE N. 5139/01 e N. 5514/02

26-5245 - 10/2018



**CARDIF**  
GRUPPO BNP PARIBAS



## CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE POLIZZE COLLETTIVE n. 5139/01 e n. 5514/02

**Aderente:** la persona fisica o ditta individuale che sottoscrive la Polizza.

**Assicurato:** l'Aderente (nel caso di impresa individuale è il titolare che la rappresenta) proprietario del Veicolo o, in caso di Locazione Finanziaria, l'utilizzatore del Veicolo stesso.

**Assicurazione:** la copertura assicurativa prestata congiuntamente dalle Compagnie e disciplinata nelle Condizioni di Assicurazione.

**Attività sportiva professionistica:** Attività sportiva remunerata e svolta con continuità da atleti, allenatori, preparatori atletici. La disciplina sportiva deve:

- essere regolamentata dal CONI;
- conseguire la qualificazione dalle Federazioni Sportive Nazionali secondo le norme da loro emanate;
- essere praticata secondo le direttive del CONI, che distinguono tra attività dilettantistica e attività professionistica.

**Beneficiario:** soggetto cui spettano le Prestazioni assicurative.

**Compagnie:**

per le garanzie Decesso e Invalidità Permanente della Polizza Collettiva n. 5139/01, Cardif Assurance Vie – Rappresentanza Generale per l'Italia (d'ora in poi, anche "Cardif Vie"), società soggetta a Direzione e Coordinamento da parte di BNP Paribas Cardif.

- Sede legale: Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milano
- Capitale sociale: 719.167.488,00 euro
- P. IVA, CF e iscrizione al Reg. Imprese di Milano: 08916510152
- REA: 1254537
- PEC: cardifvie@pec.cardif.it
- Elenco I annesso all'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione: I.00010
- Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. del 27.02.1989

per la garanzia perdita pecuniaria per Danno Totale del Veicolo della Polizza Collettiva n. 5514/02, Cardif Assurances Risques Divers - Rappresentanza Generale per l'Italia (d'ora in poi, anche "Cardif RD"), società soggetta a Direzione e Coordinamento da parte di BNP Paribas Cardif.

- Sede legale: Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milano
- Capitale sociale: 16.875.840,00 euro
- P. IVA, CF e iscrizione al Reg. Imprese di Milano: 08916500153
- REA: 1254536
- PEC: cardifrd@pec.cardif.it
- Elenco I annesso all'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione: I.00011
- Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. del 27.02.1989

**Condizioni di Assicurazione:** l'insieme delle clausole che disciplinano l'Assicurazione.

**Conto Vivo:** linea di fido revolving concessa ed erogata dalla Contraente per l'acquisto di un Veicolo o di altri beni, servizi o spese generiche.

**Contraente:** Volkswagen Bank GmbH, che stipula le Polizze per conto dei propri clienti che sottoscrivono un Finanziamento o una Locazione Finanziaria.

**Data di Decorrenza:** il giorno indicato nel Modulo di Adesione e di sottoscrizione dello stesso.

**Danno Totale:** distruzione del Veicolo, con conseguente demolizione del relitto, dovuta a collisione con altro veicolo, urto contro un corpo fisso o mobile, ribaltamento e uscita di strada. Il danno è totale quando il costo della riparazione è pari o superiore all'80% del Valore Commerciale del Veicolo al giorno della distruzione del Veicolo.

**Decesso:** morte dell'Assicurato.

**Finanziamento:** il finanziamento erogato dalla Contraente che può essere di tipo prestito finalizzato all'acquisto di un Veicolo o Conto Vivo.

**Indennizzo (o anche Indennità o Prestazione):** importo liquidabile dalle Compagnie in base alle Condizioni di Assicurazione.

**Infortunio:** evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili.

**Invalidità Permanente:** perdita definitiva e irrimediabile, da parte dell'Assicurato, della capacità di svolgere un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla sua specifica attività lavorativa come prevista nella tabella allegata alle presenti Condizioni di Assicurazione.

**IVASS:** istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione.



**Locazione Finanziaria:** operazione di finanziamento, altrimenti detta “leasing finanziario”, con la quale la Contraente concede un bene in uso all’Aderente, per un determinato periodo di tempo e dietro il pagamento di un corrispettivo periodico (canone).

**Malattia:** alterazione dello stato di salute non dipendente da Infortunio.

**Modulo di Adesione:** documento predisposto dalle Compagnie, contenente la Dichiarazione di adesione alla copertura, che sarà firmato dall’Aderente.

**Polizza collettiva:** contratto di assicurazione stipulato da un soggetto Contraente per conto di più Aderenti.

**Polizza Danni:** la Polizza Collettiva n.5514/02 stipulata fra Contraente e Cardif RD.

**Polizza Kasko:** garanzia, accessoria alla polizza R.C. Auto, a copertura dei danni subiti dal Veicolo in caso di incidente, anche se questo è causato dall’Assicurato.

**Polizza Vita:** la Polizza Collettiva n. 5139/01 stipulata fra Contraente e Cardif Vie.

**Polizze:** le Polizze Collettive n. 5139/01 e n. 5514/02 stipulate fra Contraente e Compagnie.

**Portabilità:** l’esercizio, da parte dell’Aderente, della facoltà di surrogazione prevista per legge, con conseguente trasferimento del contratto di finanziamento a un altro finanziatore.

**Premio:** costo della copertura assicurativa, cioè la somma che si paga alle Compagnie per avere diritto alle prestazioni previste dall’Assicurazione.

**Sinistro:** evento dannoso coperto dall’Assicurazione.

**Valore Commerciale:** il prezzo di mercato (comprensivo d’IVA) del Veicolo al momento del Danno Totale, come riportato su Eurotax Giallo o, in mancanza, determinato avendo riguardo alla quotazione media del mercato.

**Valore d’Acquisto:** il valore del Veicolo (comprensivo d’IVA), così come riportato sulla fattura d’acquisto o nel contratto di Locazione Finanziaria.

**Veicolo:** le autovetture, gli autoveicoli per trasporto promiscuo e gli autocarri (entrambi fino a 35 q.li), come identificati all’art. 54 del D.Lgs 285/1992, gli autoveicoli di marca MAN o i motocicli di marca Ducati, nuovi od usati, identificati nel Modulo di Adesione tramite numero di targa o telaio sono di proprietà dell’Assicurato o, in caso di Locazione Finanziaria, sono in uso allo stesso e, in ogni caso, rispondono alle caratteristiche specificate all’articolo 2 delle Condizioni di Assicurazione. Non sono considerati Veicoli al fini della Polizza, i rimorchi anche se agganciati al Veicolo cui la copertura si riferisce e i pullman.

**Titolare effettivo:** la persona o le persone fisiche che possiedono o esercitano il controllo diretto o indiretto della società, quando il Contraente è una persona giuridica.

## Art. 1 - Cosa e chi coprono le Polizze?

- La Polizza Vita copre il Decesso e l’Invalidità Permanente dell’Assicurato.
- La Polizza Danni copre la perdita pecuniaria derivante dal Danno Totale del Veicolo.
- Tutte le garanzie hanno effetto sempre e immediatamente.
- Il dettaglio delle condizioni e delle prestazioni per ogni garanzia è indicato all’art. 7.
- Queste garanzie possono essere acquistate solo insieme e quindi con un’unica sottoscrizione.

GARANZIE DELLA POLIZZA	
Decesso.	√
Invalidità Permanente.	√
Perdita pecuniaria per Danno Totale del Veicolo.	√

## Art. 2 - Chi si può assicurare?

Per poter sottoscrivere l’Assicurazione è necessario che l’Assicurato, al momento dell’adesione:

- non abbia più di 70 anni;
- abbia rilasciato la dichiarazione di buono stato di salute richiesta da Cardif Vie.

È inoltre necessario che il Veicolo al momento dell’adesione abbia le seguenti caratteristiche:

- sia immatricolato in Italia da non più di 5 anni;
- non sia destinato ad uso o trasporto pubblico (taxi, autoscuola, ambulanza, mezzi di soccorso, trasporti pubblici);
- non sia destinato a servizio di locazione e/o noleggio (con o senza conducente);
- non sia da competizione.



## Art. 3 - A quali condizioni opera l'Assicurazione?

### 3.1 Condizioni al momento dell'Adesione

È possibile sottoscrivere la copertura assicurativa se, al momento dell'adesione, sono rispettate le seguenti condizioni:

	Persona Fisica	Persona Giuridica/Impresa individuale
Aderente	A) ha la propria residenza in Italia B) non è cittadino di Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'Unione Europea, dall'ONU e dagli Stati Uniti d'America C) non fa parte di liste di restrizione all'operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC - <i>Office of Foreign Assets Control</i> > <a href="http://www.treasury.gov">www.treasury.gov</a> )	G) ha sede legale in Italia H) non intrattiene rapporti economici o commerciali, diretti o indiretti, con persone fisiche residenti in Siria, Sudan, Cuba, Iran e Nord Corea, oppure con persone giuridiche aventi sede negli stessi Stati o loro società/entità controllate o partecipate I) il suo Titolare effettivo non è cittadino di, né residente in Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'Unione Europea, dall'ONU e dagli Stati Uniti d'America J) non fa parte - come anche il Titolare effettivo - di liste di restrizione all'operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC - <i>Office of Foreign Assets Control</i> > <a href="http://www.treasury.gov">www.treasury.gov</a> )
Assicurato	D) ha il proprio domicilio abituale in Italia E) non è cittadino di Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'Unione Europea, dall'ONU e dagli Stati Uniti d'America F) non fa parte di liste di restrizione all'operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC - <i>Office of Foreign Assets Control</i> > <a href="http://www.treasury.gov">www.treasury.gov</a> )	Non applicabile

### 3.2 Condizioni durante l'Assicurazione

L'Assicurazione opera fin tanto che, nel corso della sua durata:

- gli Stati di cui l'Aderente oppure il suo Titolare effettivo (persona giuridica/imprese individuali) o l'Assicurato erano cittadini al momento dell'adesione, o in cui avevano sede nel caso di persone giuridiche, continuano a non essere sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'Unione Europea, dall'ONU e dagli Stati Uniti d'America, oppure gli Stati di cui l'Aderente o l'Assicurato acquisiscono la cittadinanza dopo l'adesione, o in cui trasferiscono la sede nel caso di persone giuridiche, non sono sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'Unione Europea, dall'ONU e dagli Stati Uniti d'America;
- gli Stati di cui il Titolare effettivo dell'Aderente (persone giuridiche/imprese individuali) era cittadino al momento dell'adesione, o in cui aveva residenza, continuano a non essere sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'Unione Europea, dall'ONU e dagli Stati Uniti d'America, oppure gli Stati di cui il Titolare effettivo dell'Aderente (persone giuridiche/imprese individuali) acquisisce la cittadinanza dopo l'adesione, o in cui trasferisce la residenza, non sono sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'Unione Europea, dall'ONU e dagli Stati Uniti d'America;
- l'Assicurato mantiene il proprio domicilio abituale in Italia;
- l'Aderente (persona giuridica/impresa individuale) mantiene la propria sede legale in Italia; l'Aderente (persona fisica) mantiene la propria residenza in Italia.

**L'Aderente e l'Assicurato si obbligano a comunicare la perdita dei predetti requisiti nel corso della durata dell'Assicurazione.**

La copertura assicurativa cessa dal momento della perdita del requisito e le Compagnie restituiranno all'Aderente la parte di Premio non goduta relativa al periodo residuo da quel momento alla scadenza originaria, al netto delle imposte e delle spese amministrative effettivamente sostenute per l'emissione del contratto e per il rimborso del Premio, come indicate nel Modulo di Adesione.

**Se non viene comunicata tempestivamente la perdita del requisito, le Compagnie potranno applicare una penale corrispondente ai costi sostenuti per la gestione delle Polizze nel tempo in cui non era a conoscenza della sua cessazione.**

Si ricorda, quindi, che l'Assicurazione non opera per i Sinistri che accadono dopo il trasferimento, al di fuori dell'Italia, del domicilio abituale dell'Assicurato o della residenza dell'Aderente, oppure dopo il trasferimento della residenza in o



l'acquisizione della cittadinanza di Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'Unione Europea, dall'ONU e dagli Stati Uniti d'America (o l'applicazione di tali sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'Unione Europea, dall'ONU e dagli Stati Uniti d'America allo Stato di residenza o cittadinanza originaria) dell'Aderente o dell'Assicurato.

In caso di Aderente persona giuridica o impresa individuale, l'Assicurazione non opera per i Sinistri che accadono dopo il trasferimento della sede dell'Aderente al di fuori dell'Italia.

Inoltre l'Assicurazione non opera nemmeno per Sinistri che si verificano dopo il trasferimento della residenza in o l'acquisizione della cittadinanza di Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'Unione Europea, dall'ONU e dagli Stati Uniti d'America (o l'applicazione di tali sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'Unione Europea, dall'ONU e dagli Stati Uniti d'America allo Stato di residenza o cittadinanza originaria) da parte del Titolare effettivo dell'Aderente.

**In nessun caso le Compagnie possono pagare importi a soggetti inclusi nelle liste di restrizione all'operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC - Office of Foreign Assets Control > [www.treasury.gov](http://www.treasury.gov)).**

## Art. 4 - Come assicurarsi?

Per aderire alle Polizze occorre firmare il Modulo di Adesione e confermare tutte le dichiarazioni ivi contenute.

## Art. 5 - Quanto durano le garanzie?

### 5.1 Quando iniziano?

Entrano in vigore, dalle ore 24 della Data di Decorrenza.

### 5.2 Quando cessano?

A. Tutte le garanzie cessano:

- dopo 60 mesi dalla Data di Decorrenza;
- se lei recede dal contratto nei termini previsti da queste Condizioni di Assicurazione (> art. 6), con effetto dalla data indicata;
- se lei vende il Veicolo o, in caso di Locazione Finanziaria, rinuncia al riscatto dello stesso; in tal caso, le Compagnie, le restituiranno la parte di Premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria; tale parte è calcolata in proporzione agli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura. Le Compagnie potranno trattenere le spese amministrative effettivamente sostenute per l'emissione del contratto come quantificate sul Modulo di Adesione;
- se l'Aderente, oppure il suo Titolare effettivo qualora sia una persona giuridica, o l'Assicurato acquisiscono la cittadinanza di Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'Unione Europea, dall'ONU e dagli Stati Uniti d'America con effetto dall'acquisizione della cittadinanza oppure se vengono applicate sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'Unione Europea, dall'ONU e dagli Stati Uniti d'America allo Stato di cittadinanza originaria dell'Aderente, oppure del suo Titolare effettivo qualora sia una persona giuridica, o dell'Assicurato, con effetto dalla data di applicazione (> art. 6.2);
- l'Aderente/Assicurato trasferisce la propria residenza in Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'Unione Europea, dall'ONU e dagli Stati Uniti d'America, con effetto dalla data del trasferimento della residenza (o anche se vengono applicate sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'Unione Europea, dall'ONU e dagli Stati Uniti d'America allo Stato in cui l'Aderente ha trasferito, dopo l'adesione, la propria residenza originaria);
- l'Aderente trasferisce la sede legale in uno degli Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'Unione Europea, dall'ONU e dagli Stati Uniti d'America, con effetto dal trasferimento della sede, oppure vengono applicate sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'Unione Europea, dall'ONU e dagli Stati Uniti d'America allo Stato di sede originaria dell'Aderente con effetto dalla data di applicazione.

B. Cessano le sole garanzie Decesso e Invalidità Permanente:

- in caso di Decesso, dalla data dell'evento;
- se viene liquidata l'Indennità per Invalidità Permanente.

In tal caso, resta attiva la sola garanzia "Perdita pecuniaria per Danno Totale del Veicolo".

C. Cessa la sola garanzia "Perdita pecuniaria per Danno Totale del Veicolo":

- se viene liquidata l'Indennità "Perdita pecuniaria per Danno Totale del Veicolo";
- se il Veicolo viene reimmatricolato all'estero o viene destinato ad uso o trasporto pubblico (taxi, autoscuola, ambulanza, mezzi di soccorso, trasporti pubblici) o a servizio di locazione e/o noleggio (con o senza conducente), dal momento della registrazione della variazione;
- nel caso in cui l'Assicurato perda la titolarità del Veicolo per radiazione dal PRA con effetto dalla data di radiazione.

In tal caso, restano attive le garanzie Decesso e Invalidità Permanente.

### 5.3 Che cosa succede se estinguo il Finanziamento o la Locazione Finanziaria in anticipo o se con la Portabilità trasferisco il contratto a un altro finanziatore?

Si evidenzia che l'estinzione anticipata del Finanziamento o della Locazione Finanziaria o la Portabilità non costituiscono causa della cessazione delle Polizze.



## Art. 6 - Si può recedere dall'Assicurazione?

### 6.1 Il suo recesso

Lei può cambiare idea sull'adesione e recedere dall'Assicurazione entro 60 giorni dalla Data di Decorrenza, ma deve comunicarlo alle Compagnie con lettera raccomandata A/R o tramite e-mail ai seguenti recapiti:

**Cardif – Gestione Servizio Clienti**

**Casella Postale 550**

**20123 Milano**

**e-mail: [lineapersone@cardif.com](mailto:lineapersone@cardif.com)**

La copertura assicurativa cessa dalle ore 24 del giorno di inoltro della comunicazione.

Lei inoltre ha la facoltà di uscire dall'Assicurazione in occasione di ogni ricorrenza annuale della data di sottoscrizione, comunicandolo alle Compagnie almeno 30 giorni prima della scadenza con le modalità sopra indicate.

Entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso o di disdetta annuale le verrà restituito il Premio versato non goduto al netto delle imposte e della parte di Premio relativa al periodo per il quale la copertura ha avuto effetto. Potranno essere trattenute le spese amministrative per l'emissione del contratto, come quantificate nel Modulo di Adesione.

Recedere da una delle Polizze significa recedere anche dall'altra. L'esercizio del diritto di recesso o la disdetta anche con riferimento ad una sola delle Polizze comporta dunque la cessazione di tutte le garanzie previste dalle Polizze.

### 6.2 Il recesso delle Compagnie

Le Compagnie possono recedere dall'Assicurazione se l'Aderente o l'Assicurato entrano a far parte di liste di restrizione all'operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC - *Office of Foreign Assets Control* > [www.treasury.gov](http://www.treasury.gov)). La copertura assicurativa cessa dalle ore 24 del giorno in cui è stata ricevuta la comunicazione di recesso.

In nessun caso le Compagnie possono pagare importi a soggetti inclusi nelle liste di restrizione all'operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC - *Office of Foreign Assets Control* > [www.treasury.gov](http://www.treasury.gov)).

Le Compagnie possono, inoltre, recedere dall'Assicurazione qualora le dichiarazioni rilasciate dall'Assicurato in sede di sottoscrizione dell'Assicurazione, con il Modulo di Adesione oppure nell'ambito delle formalità assuntive previste, risultano inesatte e reticenti.

Il recesso da una delle Polizze implica il recesso anche dall'altra. L'esercizio del diritto di recesso anche con riferimento ad una sola delle Polizze comporta dunque la cessazione di tutte le garanzie previste dalle Polizze.

## Art. 7 - Quali sono i rischi considerati e le prestazioni per ogni garanzia?

### 7.1 Decesso

RISCHIO	PRESTAZIONE
Decesso, per qualsiasi causa, in ogni caso nei limiti di quanto previsto all'art. 8 (eventi o situazioni esclusi dalla copertura)	Indennità pari al Valore di Acquisto del Veicolo entro il limite massimo di 50.000 euro

### 7.2 Invalidità Permanente

RISCHIO	PRESTAZIONE
Invalidità Permanente non inferiore al 60% dovuta a: <ul style="list-style-type: none"><li>• Infortunio verificatosi dopo la Data di Decorrenza;</li><li>• Malattia manifestatasi dopo la Data di Decorrenza;</li></ul> in ogni caso nei limiti di quanto previsto all'art. 8 (eventi o situazioni esclusi dalla copertura). <b>La valutazione dell'invalidità è effettuata per le sole conseguenze dirette ed esclusive dell'Infortunio o della Malattia</b>	Indennità pari al Valore di Acquisto del Veicolo entro il limite massimo di 50.000 euro

La valutazione dell'Invalidità Permanente verrà effettuata dopo la stabilizzazione del quadro clinico secondo opinione medico-legale e entro 2 anni dalla data di manifestazione della malattia. In assenza di stabilizzazione del quadro clinico, si farà riferimento alla documentazione esistente alla scadenza di tale periodo.

L'accertamento del grado di Invalidità Permanente viene effettuato sulla base della "Tabella delle Invalidità" (e eventualmente della "Tabella di valutazione delle menomazioni dell'acutezza visiva") di cui all'Allegato A delle presenti Condizioni di Assicurazione.





Ai fini di cui sopra, alle voci e percentuali contenute nella predetta Tabella, si applicano i seguenti criteri:

1. l'assicurazione opera con riferimento alle sole conseguenze dirette ed esclusive dell'Infortunio o della Malattia e, pertanto, se al momento dell'Infortunio o della manifestazione della Malattia l'Assicurato non fosse fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'Infortunio o la Malattia avesse colpito una persona fisicamente integra e sana;
2. in caso di mancinismo, per la valutazione delle menomazioni degli arti superiori, le percentuali relative al lato destro e Sinistro vengono invertite;
3. la perdita totale dell'uso funzionale di un organo o arto viene equiparata alla perdita anatomica;
4. nel caso di minorazioni, ovvero perdita funzionale parziale anziché totale, le percentuali sono calcolate entro il massimo previsto per la perdita totale ed in proporzione alla funzionalità perduta. Inoltre, nel caso di minorazioni visive e auditive, si procederà alla quantificazione tenendo conto della possibilità di applicazione di apparecchi correttivi o ausiliari;
5. nel caso di menomazioni di uno o più dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, derivanti da unico Infortunio o Malattia, si procederà alla somma delle singole lesioni fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita totale dell'arto stesso;
6. in caso di menomazioni e minorazioni di più organi, arti o loro parti si procederà alla somma delle percentuali di Invalidità Permanente per ciascuna lesione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100%;
7. in caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già menomati, nella valutazione del grado di Invalidità Permanente le percentuali sono diminuite tenendo conto del grado di Invalidità Permanente preesistente.

Laddove non sia possibile determinare l'Invalidità Permanente sulla base delle specifiche voci contenute nella "Tabella delle Invalidità", essa viene comunque determinata sulla base dei valori della detta Tabella e dei criteri sopra indicati, tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità dell'Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla specifica professione.

### 7.3 Perdita pecuniaria per Danno Totale del Veicolo

RISCHIO	PRESTAZIONE
Perdita pecuniaria, derivante allo stesso Assicurato, dalla forzata impossibilità di servirsi del Veicolo in conseguenza del Danno Totale in ogni caso nei limiti di quanto previsto all'art. 8 (eventi o situazioni esclusi dalla copertura)	Indennità forfettaria pari a 4.000 euro. <b>Opzione riacquisto:</b> in caso di riacquisto di un veicolo presso la rete dei concessionari del Gruppo Volkswagen, l'indennità sarà elevata a 5.000 euro Il riacquisto deve avvenire entro 6 mesi dalla data di denuncia del Sinistro

L'indennizzo è riconosciuto in modo forfetario, in relazione a tutte le Perdite Pecuniarie derivanti dal Danno Totale del Veicolo, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: noleggio di veicoli sostitutivi o acquisto di biglietti di mezzi pubblici o uso di taxi, perdita del rateo della tassa di proprietà o delle imposte assicurative sul premio non goduto RCA, spese sostenute per l'acquisto di un Veicolo e costi per nuova immatricolazione, perdita di beni e valori nel Veicolo distrutto non certificabili o non coperti da assicurazioni, disagi all'attività lavorativa per il disbrigo di pratiche connesse alla demolizione del relitto e per il riacquisto di un nuovo Veicolo o per il mancato uso/indisponibilità, spese sostenute per la demolizione, il traino e lo smaltimento del Veicolo che ha subito il Danno Totale.

### Art. 8 - Quali eventi o situazioni sono esclusi dalle coperture?

#### Per tutte le garanzie:

- dolo dell'Assicurato, dell'Aderente o del Beneficiario;
- Sinistri che siano diretta conseguenza di stati depressivi, minorazioni dell'integrità psichica, affezioni psichiatriche o neuropsichiatriche o dell'assunzione in via continuativa di farmaci psicotropi a scopo terapeutico;
- Sinistri che siano conseguenza diretta o indiretta di esplosioni o radiazioni atomiche.

#### Per le garanzie Decesso e Invalidità Permanente:

- stati invalidanti esistenti o infortuni verificatisi o malattie comunque note all'Assicurato (es. diagnosticate o curate), prima della Data di Decorrenza della polizza, e loro seguiti, conseguenze e postumi;
- Sinistri legati a una guerra, dichiarata o non dichiarata, compresi (in via esemplificativa ma non esaustiva: guerra civile, insurrezione, atti di terrorismo, occupazione militare, invasione), tranne i Sinistri avvenuti nei primi 14 giorni dall'inizio degli eventi bellici, sempre che l'Assicurato si trovasse già sul posto al momento di tale inizio;
- Sinistri legati ad azioni intenzionali dell'Assicurato, ad eccezione del suicidio, quali: atti autolesivi; mutilazione volontaria; Sinistri provocati volontariamente dall'Assicurato; Sinistri dovuti all'uso di stupefacenti o di medicine in dosi non terapeutiche o non prescritte dal medico o a stati d'alcolismo acuto o cronico;
- Sinistri legati a un incidente aereo, se l'Assicurato viaggiava su un aereo non autorizzato al volo o con pilota senza brevetto idoneo;





- partecipazione a corse di velocità e relativi allenamenti, con qualsiasi mezzo a motore;
- Sinistri che siano conseguenza diretta di Attività Sportive Professionistiche, di paracadutismo o di sport aerei.

**Per la garanzia perdita pecuniaria per Danno Totale del Veicolo:**

- dolo o colpa grave delle persone di cui l'Aderente o l'Assicurato debbano rispondere per legge (familiari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza del Veicolo assicurato);
- atti di guerra, occupazione militare, invasioni, insurrezioni;
- partecipazione a gare o competizioni automobilistiche/motociclistiche, alle prove ufficiali e relativi allenamenti;
- trasporto di infiammabili, sostanze tossiche o di esplosivi in genere;
- trasporto di cose o animali per finalità diverse rispetto a quanto indicato nel libretto di circolazione del Veicolo;
- guida del Veicolo senza la prescritta abilitazione, salvo il caso di guida con patente scaduta a condizione che il conducente abbia al momento del Sinistro, i requisiti per il rinnovo;
- guida del Veicolo in stato di ebbrezza (con riferimento al tasso alcolico in vigore conformemente al Codice della Strada) o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti;
- manovre a spinta o a mano o di traino attivo o passivo che non riguardi roulotte o rimorchi agganciati secondo quanto prescritto dal vigente Codice della Strada;
- circolazione "fuori strada" ovvero su strade non asfaltate e non aperte al normale traffico dei Veicoli privati;
- circolazione nei Paesi dell'Unione Europea e in quelli riportati nella Carta Internazionale di Assicurazione per soggiorni superiori a 60 giorni consecutivi;
- veicoli non coperti da polizza Responsabilità Civile Auto (art. 122 D.Lgs 209/05);
- veicoli che abbiano subito modifiche/trasformazioni tecniche non omologate dalla casa costruttrice.

**Art. 9 - Chi ha diritto all'Indennità in caso di Sinistro?**

Per tutte le garanzie, ad eccezione del Decesso, è l'Assicurato ad avere diritto all'Indennità.

Per la garanzia Decesso, Beneficiario dell'Indennità è la persona che, al momento del Decesso dell'Assicurato, risulti essere, l'erede testamentario o in assenza l'erede legittimo dell'Assicurato.

In ogni caso, non possono essere Beneficiari i cittadini o i residenti di Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'ONU, dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti d'America o comunque i soggetti inclusi nelle liste di restrizione all'operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC - *Office of Foreign Assets Control* > [www.treasury.gov](http://www.treasury.gov)).

L'Aderente rinuncia espressamente, nei confronti di Cardif Vie, al proprio diritto a revocare la designazione dei Beneficiari in caso di Decesso.

**Art. 10 - Come si calcola, come si paga il Premio e qual è la normativa fiscale?**

L'ammontare totale del Premio dipende dal Valore d'Acquisto e si ottiene come indicato in tabella:

	<b>GARANZIE</b>	<b>FORMULA DI CALCOLO</b>		
<b>PARTE VITA</b>	<i>Decesso, Invalidità Permanente</i>	3,81% del Valore d'Acquisto (oppure di 50.000 euro se il Valore d'Acquisto è superiore)	<b>Totale premio parte Vita</b>	<b>TOTALE PREMIO</b> 5,50% del Valore d'Acquisto (oppure di 50.000 euro se il Valore d'Acquisto è superiore)
<b>PARTE DANNI</b>	<i>Perdita pecuniaria per Danno Totale del Veicolo</i>	1,69% del Valore d'Acquisto (oppure di 50.000 euro se il Valore d'Acquisto è superiore)	<b>Totale premio parte Danni</b>	

Per esempio:

per un Veicolo del valore di 10.000 euro, il premio totale per la PARTE VITA è di 381,00 euro (3,81% di 10.000) e per la PARTE DANNI di 169,00 euro (1,69% di 10.000), per un ammontare totale di 550,00 euro;

per un Veicolo del valore di 200.000 euro, il premio totale per la PARTE VITA è di 1.905,00 euro (3,81% di 50.000) e per la PARTE DANNI di 845,00 euro (1,69% di 50.000), per un ammontare totale di 2.750,00 euro.

Il Premio è indicato nel Modulo di Adesione e comprende l'eventuale imposta di assicurazione.

Il Premio si paga in anticipo e la Contraente lo versa alle Compagnie in un'unica soluzione per conto dell'Aderente.

Se l'Assicurazione ha durata poliennale, al Premio si applica una riduzione rispetto alla corrispondente tariffa annuale nella misura del 12,24% (applicata sulla sola parte di Premio relativa alle garanzie danni, come sopra indicata).



Il Premio indicato nel Modulo di Adesione comprende già questa riduzione.

Il contratto di assicurazione, stipulato in Italia con soggetti che risiedono in Italia, è soggetto alla normativa fiscale italiana, che prevede:

- la totale esenzione da imposte sui premi versati per le garanzie Decesso e Invalidità Permanente;
- un'imposta sui premi versati per la garanzia Perdita pecuniaria per Danno Totale del Veicolo nella misura del 21,25% del premio imponibile;
- una detrazione di imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) del 19% dei premi versati per le garanzie Decesso e Invalidità Permanente entro i limiti previsti dalla normativa. La detrazione è riconosciuta all'Aderente;
- la totale esenzione da imposte della prestazione pagata ai Beneficiari, in caso di Decesso o Invalidità Permanente.

## **Art. 11 - Come si denuncia un Sinistro?**

Appena si verifica il Sinistro, deve comunicarlo immediatamente scrivendo alle Compagnie a mezzo posta o fax a:

**Cardif – Back Office Protezione – Ufficio Sinistri**

**Casella Postale 421**

**20123 Milano (MI)**

**e-mail: [documentiSinistriprotezione@cardif.com](mailto:documentiSinistriprotezione@cardif.com)**

**fax 02 30329810**

Per avere maggiori informazioni sulla denuncia del Sinistro, sui documenti necessari alla denuncia (di seguito indicati) e per conoscere lo stato della pratica di Sinistro può telefonare al Servizio Clienti:

**800.900.780 – +39.02/77.22.46.86 (estero)**

(lunedì - venerdì 8.30 -19.00; sabato 9.00 - 13.00)

Può inoltre denunciare online il Sinistro sul sito [www.bnpparibascardif.it](http://www.bnpparibascardif.it)

I documenti da consegnare alle Compagnie in caso di Sinistro sono, per ogni garanzia:

### **Decesso**

Per liquidare il Sinistro:

- certificato di morte;
- certificato medico che precisi le esatte cause della morte;
- se la causa del Decesso è una malattia, qualora ci sia stato un Ricovero Ospedaliero è necessaria la copia della cartella clinica del ricovero in cui è stata diagnosticata per la prima volta la malattia che ha portato al Decesso oppure, in alternativa, è sufficiente la copia della cartella clinica dell'ultimo ricovero, a condizione però che contenga una "anamnesi patologica remota e prossima", cioè il quadro di tutte le informazioni utili alla diagnosi, sia per quanto riguarda il passato dell'Assicurato sia per quanto riguarda la malattia che ha portato al Decesso;
- copia del verbale redatto dalle autorità intervenute se il Decesso è avvenuto a seguito di incidente stradale;
- copia del referto autoptico, se è stata effettuata l'autopsia.

Per individuare chi ha diritto all'Indennità:

- *se l'Assicurato ha lasciato testamento*, copia autenticata del testamento, se c'è, e copia dell'atto sostitutivo di notorietà dove risulta che il testamento è l'ultimo ritenuto valido e non impugnato; se i Beneficiari sono gli eredi, l'atto deve indicarli con le loro generalità, l'età e la capacità di agire;
- *se l'Assicurato non ha lasciato testamento*, copia dell'atto sostitutivo di notorietà dove risulta che l'Assicurato non ha lasciato testamento e che indica generalità, età e capacità di agire di tutti gli eredi.

### **Invalidità Permanente**

- certificazione di Invalidità Permanente emessa dagli enti preposti (quali INAIL, INPS, ASL o commissioni mediche di verifica) o da un medico legale;
- se la causa dell'Invalidità Permanente è una malattia, qualora ci sia stato un Ricovero Ospedaliero è necessaria la copia della cartella clinica del ricovero in cui è stata diagnosticata per la prima volta la malattia da cui deriva l'Invalidità;
- copia del verbale redatto dalle autorità intervenute se l'Invalidità è conseguente ad incidente stradale e della cartella clinica relativa all'eventuale Ricovero Ospedaliero subito a seguito dell'incidente.

### **Perdita pecuniaria per Danno Totale del Veicolo**

Per liquidare l'Indennità, le Compagnie dovranno ricevere i seguenti documenti:

- dichiarazione di presa in carico del demolitore autorizzato;
- fotografie dettagliate del Veicolo e preventivo dei costi di riparazione;
- copia della polizza Responsabilità Civile Auto, operante al momento del Sinistro;
- copia del certificato di proprietà del Veicolo;
- estratto cronologico, con annotazione della perdita di possesso del Veicolo, rilasciato dal PRA;
- copia della patente di guida del soggetto conducente il Veicolo al momento del Sinistro;
- copia del libretto di circolazione del Veicolo;



- nel caso di Veicoli che siano stati oggetto di modifiche e/o trasformazioni tecniche, copia del certificato di omologazione delle stesse da parte della casa costruttrice.

#### **Opzione riacquisto**

Per beneficiare dell'“**Opzione riacquisto**”, l'Assicurato deve acquistare, entro 6 mesi dalla data di denuncia del Sinistro, un Veicolo presso la rete autorizzata del Gruppo Volkswagen ove è stato acquistato il Veicolo assicurato, a cui il Sinistro si riferisce. A tal fine, la Compagnia dovrà ricevere copia della fattura o contratto di riacquisto del Veicolo, comprensiva del pagamento di un acconto. In ogni caso, le Compagnie si riservano il diritto di richiedere ulteriore documentazione o di prevedere accertamenti di diversa natura.

Per verificare prima il diritto all'Indennità e poi per liquidare il Sinistro, le Compagnie dovranno ricevere tutta la documentazione. Potranno anche richiederle documentazione integrativa o di sottoporsi ad accertamenti medici.

**Attenzione: in relazione alla richiesta della cartella clinica in caso di Decesso la Compagnia le ricorda che il Decreto Legge 30 giugno 2003 n. 196 (il “Codice Privacy”) attribuisce la possibilità di accedere ai dati personali di persone decedute a coloro che, come il Beneficiario di questa Assicurazione, hanno un “interesse proprio”.**

A lei e ai suoi familiari spetta invece:

- sciogliere da ogni riserbo i medici curanti;
- consentire indagini, accertamenti e visite mediche da parte di consulenti medici di fiducia della Compagnia, che ne sosterranno tutti i costi.

**Solo quando la Compagnia riceve tutta la documentazione, la denuncia è considerata completa e può partire la pratica di liquidazione.**

La Società rinuncia - salvo il caso di dolo - al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso il responsabile del Sinistro, purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

I diritti derivanti dal contratto si prescrivono in 10 anni dal giorno in cui si è verificato il Sinistro per le garanzie Decesso e Invalidità Permanente e in 2 anni dal giorno in cui si è verificato il Sinistro per la garanzia Perdita pecuniaria per Danno Totale del Veicolo (art. 2952 del Codice Civile). La Compagnia, nei casi previsti dalla legge sui rapporti dormienti, n. 266 del 23 dicembre 2005 e successive modificazioni e integrazioni, verserà i diritti non richiesti e quindi prescritti al Fondo appositamente istituito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

#### **Art. 12 - Quando riceverò l'Indennità?**

Entro 30 giorni dalla data in cui le Compagnie avranno ricevuto tutta la documentazione richiesta.

Tutti i pagamenti delle Compagnie, effettuati a qualunque titolo, sono:

- in euro;
- versati su un conto corrente di un Istituto di credito con sede nell'Unione Europea e, comunque, intrattenuto presso un'agenzia che si trova in uno Stato membro dell'Unione Europea.

#### **Art. 13 - Quale legge si applica a questo contratto?**

La legge italiana.

#### **Art. 14 - Come comunico con le Compagnie?**

Tranne che per i Sinistri (> art. 11), per i reclami (> art. 18) e per la privacy (> art. 19), deve inviare le sue comunicazioni a mezzo posta, fax o e-mail ai seguenti recapiti:

**Cardif – Back Office Protezione – Post Vendita**

**Casella Postale 550**

**20123 Milano (MI)**

**fax 02 30329809**

**e-mail: [lineapersone@cardif.com](mailto:lineapersone@cardif.com)**

Le Compagnie le scriveranno all'indirizzo di posta che ha fornito, o per e-mail se ha dato l'autorizzazione.

Sul sito [www.bnpparibascardif.it](http://www.bnpparibascardif.it) può accedere alla sua area riservata per consultare la sua posizione assicurativa secondo le modalità previste dall'IVASS.

Al primo accesso, in occasione della registrazione, le verranno forniti user name e password, che potrà definire di volta in volta.

#### **Art. 15 - Posso cedere la mia copertura assicurativa a terzi?**

No, non può, in alcun modo e per nessuna ragione.

#### **Art. 16 - Le mie dichiarazioni possono incidere sul diritto all'Indennità?**

Sì, per questo è importante che al momento dell'adesione siano fornite informazioni vere e precise, soprattutto per quanto riguarda lo stato di salute dell'Assicurato. Dichiarazioni inesatte e reticenze possono influire sulla valutazione del rischio e



comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennità, o persino la cessazione dell'Assicurazione (art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile).

In particolare, le informazioni richieste all'Assicurato al momento della sottoscrizione dell'Assicurazione, con il Modulo di Adesione oppure nell'ambito delle formalità assuntive previste, risultano essenziali per le Compagnie ai fini della conclusione contratto.

Qualora emerga una dichiarazione inesatta e reticente, le Compagnie evidenziano sin d'ora che non avrebbero consentito alla conclusione del contratto se avessero conosciuto la reale situazione. Pertanto, potranno rifiutare la liquidazione di eventuali Sinistri anche in assenza di correlazione tra l'informazione inesattamente o reticentemente rappresentata e la causa degli stessi Sinistri.

## **Art. 17 - Qual è il foro competente in caso di controversia?**

Per qualunque controversia sull'applicazione o l'interpretazione delle Polizze che può nascere tra le Compagnie o la Contraente (o entrambe) da una parte, e l'Aderente o l'avente diritto dall'altra, il foro competente è quello del luogo di residenza o domicilio dell'Aderente o dell'avente diritto.

## **Art. 18 - A chi devo inviare un eventuale reclamo?**

### **Reclami alle Compagnie**

Se il reclamo riguarda il comportamento delle Compagnie o la violazione da parte delle stesse Compagnie di norme cui sono soggette (per es. reclami sul contenuto delle coperture assicurative o sulla gestione dei Sinistri), lei deve inviare una comunicazione scritta, per posta, e-mail o fax, all'Ufficio Reclami delle Compagnie, ai seguenti recapiti:

#### **Cardif - Ufficio Reclami**

**Piazza Lina Bo Bardi, 3**

**20124 Milano**

**e-mail: [reclami@cardif.com](mailto:reclami@cardif.com)**

**fax: 02.77.224.265**

È possibile inoltrare reclamo anche utilizzando il web-form presente sul internet delle Compagnie [www.bnpparibascardif.it](http://www.bnpparibascardif.it).

Le Compagnie si impegnano a risponderle entro 45 giorni da quando hanno ricevuto il reclamo. Se non lo facessero o se lei non fosse soddisfatto della risposta, può rivolgersi all'IVASS, con le modalità sotto riportate per i reclami presentati direttamente all'Istituto, allegando sia il reclamo sia l'eventuale risposta delle Compagnie.

### **Reclami all'intermediario assicurativo**

Se il reclamo riguarda il comportamento dell'intermediario assicurativo o la violazione da parte dello stesso intermediario di norme cui è soggetto (per es. reclami sulla distribuzione dei prodotti assicurativi), lei deve inviare una comunicazione scritta a quest'ultimo con le modalità indicate nell'Allegato 7B, documento che le è stato consegnato a cura del medesimo intermediario assicurativo.

L'intermediario si impegna a risponderle entro 45 giorni da quando ha ricevuto il reclamo. Se non lo facesse o se lei non fosse soddisfatto della risposta, può rivolgersi all'IVASS con le modalità sotto riportate per i reclami presentati direttamente all'Istituto, allegando sia il reclamo sia l'eventuale risposta dell'intermediario.

### **Reclami all'IVASS**

Se ritiene che non sia stata rispettata la normativa di settore, deve rivolgersi, a mezzo posta, PEC o fax, direttamente all'IVASS ai seguenti recapiti:

#### **IVASS - Servizio tutela del consumatore**

**Via del Quirinale 21**

**00187 Roma**

**[ivass@pec.ivass.it](mailto:ivass@pec.ivass.it)**

**fax: 06.42.133.206**

Per la stesura del reclamo presentato all'IVASS potrà utilizzare il modello disponibile sul sito [www.ivass.it](http://www.ivass.it) e sul sito delle Compagnie [www.bnpparibascardif.it](http://www.bnpparibascardif.it), nella sezione dedicata ai reclami.

Il reclamo deve indicare con chiarezza:

- il suo nome, cognome, indirizzo ed eventuale recapito telefonico;
- la Compagnia, l'intermediario o i soggetti nei confronti dei quali lei presenta il reclamo;
- i motivi del reclamo e la documentazione a supporto.

In ogni caso, può anche chiedere una mediazione (come da procedura disciplinata dal Decreto Legislativo n. 28 del 4 marzo 2010) e rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.

Se il reclamo è nei confronti di una compagnia assicurativa che ha sede in un altro paese UE e lei risiede in Italia, può presentare il reclamo a:

- l'autorità di vigilanza o al sistema competente del Paese in cui ha sede legale la compagnia (può individuarla su [www.ec.europa.eu/fin-net](http://www.ec.europa.eu/fin-net));
- l'IVASS, che lo inoltrerà all'Autorità estera informandola per conoscenza.



L'autorità di vigilanza del Paese delle Compagnie è ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution). Può inviare il reclamo all'ACPR seguendo le indicazioni del sito:  
<http://acpr.banque-france.fr/en/protection-de-la-clientele/comment-contacter-lacpr.html>

## Art. 19 - Come sono tutelati i miei dati personali?

Come parte del contratto assicurativo e in qualità di titolare del trattamento, l'Assicuratore è tenuto ad acquisire alcuni dati personali riferiti al Cliente (da intendersi quale Contraente/Aderente o Assicurato o Beneficiario del contratto assicurativo, oppure i soggetti che li rappresentano, o il Titolare effettivo), che sono tutelati dal Regolamento Generale (UE) sulla Protezione dei Dati n. 2016/679 (il "GDPR").

Il conferimento dei dati personali richiesti dall'Assicuratore è obbligatorio. Se il conferimento dei dati personali richiesti dall'Assicuratore fosse facoltativo, tale possibilità sarebbe indicata al momento della raccolta dei dati.

I dati personali raccolti dall'Assicuratore sono necessari:

### A. Per adempiere ad obblighi di legge e di regolamento, laddove applicabili

L'Assicuratore tratta i dati personali del Cliente per adempiere a molteplici obblighi di legge e di regolamento, tra cui:

- prevenzione delle frodi assicurative;
- prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo;
- contrasto all'evasione fiscale e adempimento degli obblighi di controllo fiscale e di notifica;
- monitoraggio e segnalazione dei rischi in cui l'organizzazione potrebbe incorrere;
- risposta ad una richiesta ufficiale di un'autorità pubblica o giudiziaria debitamente autorizzata.

### B. Per l'esecuzione di un contratto di cui il Cliente è parte o per l'esecuzione di misure precontrattuali, adottate su sua richiesta

L'Assicuratore utilizza i dati personali del Cliente per stipulare ed eseguire i relativi contratti, incluso:

- la definizione del profilo di rischio assicurativo del Cliente e dei costi a suo carico;
- la gestione dei sinistri assicurativi e l'esecuzione della copertura assicurativa;
- fornire al Cliente le informazioni richieste in merito ai contratti dell'Assicuratore;
- l'assistenza e la risposta alle richieste;
- la valutazione dell'Assicuratore della possibilità di offrire al Cliente un contratto di assicurazione e a quali condizioni.

### C. Per il perseguimento di legittimi interessi dell'Assicuratore

L'Assicuratore utilizza i dati personali del Cliente per realizzare, sviluppare e gestire i propri contratti di assicurazione, per migliorare la propria gestione del rischio e per tutelare i propri diritti legali, inclusi:

- prova del pagamento del premio o del contributo;
- prevenzione delle frodi;
- gestione IT, inclusa la gestione dell'infrastruttura (es. piattaforme condivise) e la continuità aziendale e la sicurezza IT;
- elaborazione di modelli statistici individuali, basati sull'analisi del numero e dell'incidenza delle perdite, ad esempio per aiutare a definire il punteggio di rischio assicurativo del Cliente;
- elaborazione di statistiche, test e modelli aggregati per la ricerca e lo sviluppo, al fine di migliorare la gestione del rischio del Gruppo societario dell'Assicuratore o al fine di migliorare prodotti e servizi esistenti o crearne di nuovi;
- lancio di campagne di prevenzione, ad esempio creazione di alert in caso di calamità naturali o incidenti stradali;
- formazione del personale dell'Assicuratore attraverso la registrazione delle telefonate ricevute ed effettuate dal suo call center;
- personalizzazione dell'offerta dell'Assicuratore dedicata al Cliente e attraverso:
  - o miglioramento della qualità dei propri contratti assicurativi;
  - o promozione dei propri contratti di assicurazione corrispondenti alla situazione e al profilo dell'Assicurato.Tale obiettivo può essere raggiunto:
  - segmentando i potenziali e gli attuali clienti dell'Assicuratore;
  - analizzando le abitudini dei Clienti e le loro preferenze sui vari canali di comunicazione che l'Assicuratore rende disponibili (e-mail o messaggi, visite al sito web dell'Assicuratore, ecc.);
  - incrociando i dati raccolti dal contratto di assicurazione che il Cliente ha già sottoscritto o del quale ha ricevuto un'offerta, con altri dati che l'Assicuratore già tratta su di lui (es. l'Assicuratore potrebbe individuare che il Cliente ha dei figli ma non ha ancora sottoscritto un'assicurazione a copertura dell'intero nucleo familiare).
- organizzazione di competizioni a premi, lotterie o campagne promozionali.

I dati personali del Cliente potranno essere aggregati in statistiche anonime che potranno essere offerte alle società del Gruppo BNP Paribas per contribuire allo sviluppo della loro attività. In questo caso i dati personali del Cliente non verranno mai divulgati e coloro che riceveranno queste statistiche anonime non saranno in grado di accertare l'identità del Cliente stesso.

L'Assicurato ha i seguenti diritti:

- Il diritto di **accesso**: il Cliente può ottenere informazioni riguardanti il trattamento dei propri dati personali e una copia di tali dati personali.



- Il diritto di **rettifica**: laddove il Cliente ritenga che i suoi dati personali siano incompleti o inesatti, potrà richiedere che tali dati personali vengano integrati e modificati.
- Il diritto alla **cancellazione**: il Cliente può richiedere la cancellazione dei propri dati personali, nella misura consentita dalla legge.
- Il diritto alla **limitazione** del trattamento: il Cliente può richiedere la limitazione del trattamento dei propri dati personali.
- Il diritto di **opposizione**: il Cliente può opporsi al trattamento dei propri dati personali, per motivi connessi alla propria situazione particolare. **Il Cliente ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei propri dati personali per finalità di marketing diretto, compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto.**
- Il diritto di **revocare il suo consenso**: qualora il Cliente abbia prestato il consenso al trattamento dei propri dati personali avrà sempre il diritto di revocare tale consenso in ogni momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.
- Il diritto alla **portabilità dei dati**: ove legalmente applicabile, l'Assicurato ha il diritto di ricevere i propri dati personali che ha fornito all'Assicuratore o, laddove tecnicamente fattibile, richiedere che vengano trasferiti a terzi.

**Se l'Assicurato desidera ricevere ulteriori informazioni sul trattamento dei suoi dati personali effettuato dall'Assicuratore, può consultare il documento "Informativa sulla protezione dei dati personali" disponibile al seguente indirizzo web: [www.bnpparibascardif.it](http://www.bnpparibascardif.it) (sezione "Privacy").**

**Tale Informativa contiene tutte le informazioni inerenti al trattamento dei dati personali che l'Assicuratore, in qualità di titolare del trattamento dei dati, è tenuto a fornire al Cliente. Essa include le categorie di dati personali trattati, il loro periodo di conservazione, nonché i destinatari dei dati personali.**

Per qualsiasi richiesta di informazioni o per esercitare i suoi diritti, il Cliente potrà contattare il Data Protection Officer (il "DPO", responsabile della protezione dei dati dell'Assicuratore) a mezzo e-mail o posta ordinaria, ai seguenti recapiti:

#### **Data Protection Officer**

- [data.protection.italy@cardif.com](mailto:data.protection.italy@cardif.com)
- Piazza Lina Bo Bardi, 3  
20124 Milano

Il richiedente dovrà allegare una scansione/copia del suo documento di identità per finalità di identificazione.

In conformità alla normativa applicabile, oltre ai diritti di cui sopra, il Cliente ha anche il diritto di presentare un reclamo all'Autorità di Controllo competente.

Quando denuncia un sinistro, il Cliente può talvolta essere tenuto a fornire all'Assicuratore dati riguardanti il proprio stato di salute.

**Il Cliente acconsente a che i dati personali riguardanti il proprio stato di salute possano essere trattati dall'Assicuratore esclusivamente per le finalità di gestione del contratto assicurativo.**

Quando stipula la polizza, il Cliente può talvolta essere tenuto a fornire all'Assicuratore dati riguardanti il proprio stato di salute, ad esempio nel compilare una dichiarazione attestante il proprio stato di salute, un questionario medico o quando si eseguono formalità assuntive di ordine medico.

**Il Cliente acconsente a che i dati personali riguardanti il proprio stato di salute possano essere trattati dall'Assicuratore esclusivamente per le finalità di conclusione del contratto assicurativo.**



## ALLEGATO A - TABELLA DELLE INVALIDITÀ

DESCRIZIONE		D	S
1	Sordità completa di un orecchio	15	
2	Sordità completa bilaterale	60	
3	Perdita totale della facoltà visiva di un occhio	35	
4	Perdita anatomica o atrofia del globo oculare senza possibilità di applicazione di protesi	40	
5	Altre menomazioni della facoltà visiva	Tabella Successiva	
6	Stenosi nasale assoluta unilaterale	8	
7	Stenosi nasale assoluta bilaterale	18	
8	Perdita di molti denti in modo che risulti gravemente compromessa la funzione masticatoria: a) con possibilità di applicazione di protesi efficace	11	
	b) senza possibilità di applicazione di protesi efficace	30	
9	Perdita di un rene con integrità del rene superstite	25	
10	Perdita della milza senza alterazioni della crasi ematica	15	
11	Per la perdita di un testicolo non si corrisponde indennità	Nessuna	
12	Esiti di frattura della clavicola bene consolidata, senza limitazione dei movimenti del braccio	5	
13	Anchilosi completa dell'articolazione scapolo-omerale con arto in posizione favorevole quando coesista immobilità della scapola	50	40
14	Anchilosi completa dell'articolazione scapolo-omerale con arto in posizione con normale mobilità della scapola	40	30
15	Perdita del braccio: a) per disarticolazione scapolo-omerale	85	75
	b) per amputazione al terzo superiore	80	70
16	Perdita del braccio destro al terzo medio o totale dell'avambraccio	75	65
17	Perdita di tutte le dita della mano	65	55
18	Perdita del pollice e del primo metacarpo	35	30
19	Perdita totale del pollice	28	23
20	Perdita totale dell'indice	15	13
21	Perdita totale del medio	12	
22	Perdita totale dell'anulare	8	
23	Perdita totale del mignolo	12	
24	Perdita della falange ungueale del pollice	15	12
25	Perdita della falange ungueale dell'indice	7	6
26	Perdita della falange ungueale del medio	5	
27	Perdita della falange ungueale dell'anulare	3	
28	Perdita della falange ungueale del mignolo	5	
29	Perdita delle ultime due falangi dell'indice	11	9
30	Perdita delle ultime due falangi del medio	8	
31	Perdita delle ultime due falangi dell'anulare	6	
32	Perdita delle ultime due falangi del mignolo	8	



33	Anchilosi totale dell'articolazione del gomito con angolazione tra 110-75:		
	a) in semipronazione	30	25
	b) in pronazione	35	30
	c) in supinazione	45	40
	d) quando l'anchilosi sia tale da permettere i movimenti di pronosupinazione	25	20
34	Anchilosi totale del gomito in flessione massima o quasi	55	50
35	Anchilosi totale dell'articolazione del gomito in estensione completa o quasi:		
	a) in semipronazione	40	25
	b) in pronazione	45	40
	c) in supinazione	55	50
	d) quando l'anchilosi sia tale da permettere i movimenti di pronosupinazione	35	30
36	Anchilosi completa dell'articolazione radio carpica in estensione rettilinea	18	15
37	Se vi è contemporaneamente abolizione dei movimenti di pronosupinazione:		
	a) in semipronazione	22	18
	b) in pronazione	25	22
	c) in supinazione	35	30
38	Anchilosi completa coxo-femorale con arto in estensione e in posizione favorevole	45	
39	Perdita totale di una coscia per disarticolazione coxo-femorale o amputazione alta, che non renda possibile l'applicazione di una protesi	80	
40	Perdita di una coscia in qualsiasi altro punto	70	
41	Perdita totale di una gamba o amputazione di essa al terzo superiore, quando non sia possibile l'applicazione di un apparecchio articolato	65	
42	Perdita di una gamba al terzo superiore quando sia possibile l'applicazione di un apparecchio articolato	55	
43	Perdita di una gamba al terzo inferiore o di un piede	50	
44	Perdita dell'avampiede alla linea tarso-metatarso	30	
45	Perdita dell'alluce e corrispondente metatarso	16	
46	Perdita totale del solo alluce	7	
47	Per la perdita di ogni altro dito di un piede non si fa luogo ad alcuna indennità, ma ove concorra di più ogni altro dito perduto è valutato	3	
48	Anchilosi completa rettilinea del ginocchio	35	
49	Anchilosi tibio-tarsica ad angolo retto	20	
50	Semplice accorciamento di un arto inferiore che superi i tre centimetri e non oltrepassi i cinque centimetri	11	

**NOTE:**

La tabella riporta l'allegato 1 al D.P.R. 30/06/1965 n. 1124 che costituisce il riferimento contrattuale della Polizza.

In caso di constatato mancinismo le percentuali di riduzione della attitudine al lavoro stabilite per l'arto superiore destro si intendono applicate all'arto sinistro e quelle del sinistro al destro.



## ALLEGATO A - TABELLA DI VALUTAZIONE DELLE MENOMAZIONI DELL'ACUTEZZA VISIVA

Visus Perduto	Visus Residuo	Indennizzo dell'occhio con acutezza visiva minore (occhio peggiore)	Indennizzo dell'occhio con acutezza visiva maggiore (occhio migliore)
1/10	9/10	1%	2%
2/10	8/10	3%	6%
3/10	7/10	6%	12%
4/10	6/10	10%	19%
5/10	5/10	14%	26%
6/10	4/10	18%	34%
7/10	3/10	23%	42%
8/10	2/10	27%	50%
9/10	1/10	31%	58%
10/10	0	35%	65%

### NOTE:

- A. In caso di menomazione binoculare, si procede a conglobamento delle valutazioni effettuate in ciascun occhio.
- B. La valutazione è riferita all'acutezza visiva quale risulta dopo la correzione ottica, sempre che la correzione stessa sia tollerata; in caso diverso la valutazione è riferita al visus naturale.
- C. Nei casi in cui la valutazione è riferita all'acutezza visiva raggiunta con correzione, il grado di inabilità permanente, calcolato secondo le norme che precedono, viene aumentato in misura variabile da 2 a 10 punti a seconda dell'entità del vizio di refrazione.
- D. Le perdita di 5/10 di visus in un occhio, essendo l'altro normale, è valutata il 16% se si tratta di Infortunio agricolo.
- E. In caso di afachia monolaterale:
- con visus corretto di 10/10, 9/10, 8/10: 15%
  - con visus corretto di 7/10: 18%
  - con visus corretto di 6/10: 21%
  - con visus corretto di 5/10: 24%
  - con visus corretto di 4/10: 28%
  - con visus corretto di 3/10: 32%
  - con visus corretto inferiore a 3/10: 35%
- F. In caso di afachia bilaterale, dato che la correzione ottica è pressoché uguale e pertanto tollerata, si applica la tabella di valutazione delle menomazioni dell'acutezza visiva, aggiungendo il 15% per la correzione ottica e per la mancanza del potere accomodativo.

### ULTERIORE NOTA ESPLICATIVA:

La presente tabella si applica esclusivamente in caso di danno binoculare; la perdita totale della facoltà visiva di un occhio comporta un'inabilità permanente del 35%, indipendentemente dalla circostanza che l'occhio lesionato sia l'occhio migliore.